

Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 27 della l.r. 21 dicembre 2012, n. 21.

1. Soggetti beneficiari

L'art. 27 della l.r. n. 21/2012 riconosce alle forme associative, che operino a norma delle prescrizioni della stessa o allo scopo di adeguarsi ad essa, la possibilità di accedere a contributi per il conferimento di incarichi professionali esterni per la predisposizione di progetti di riorganizzazione sovracomunale, affidati a società o soggetti detentori di partita IVA (iscrizione all'albo laddove previsto per l'esercizio della professione), con esclusione di ogni forma di collaborazione in condizione di subordinazione.

Possono accedere ai suddetti contributi, nei limiti delle risorse disponibili, i seguenti soggetti:

- 1) I Comuni che abbiano stipulato una convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione istituzionale in vista della fusione. E' altresì ammesso che i Comuni che abbiano deliberato deleghino l'Unione di cui fanno parte a fungere da capofila nei rapporti con la Regione per l'intera suddetta procedura;
- 2) a) I Comuni che non abbiano mai aderito ad una Unione, che abbiano stipulato una convenzione per l'affidamento congiunto di un incarico professionale esterno per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, servizi e funzioni, in vista della costituzione di una Unione a norma della l.r. n. 21/2012;
b) le Unioni di Comuni che abbiano deliberato di affidare un incarico professionale per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione dei servizi e delle funzioni collegato all'accorpamento di più Unioni dello stesso ambito (in tal caso la domanda deve essere sottoscritta congiuntamente dalle Unioni interessate o dall'Unione già derivata dall'accorpamento);
c) le Unioni di Comuni costituite ad esito della trasformazione istituzionale prevista ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 21 del 21 dicembre 2012 e dell'art. 32 della successiva l.r. n. 9 del 25 luglio 2013, per progetti di riorganizzazione complessiva dei servizi e delle funzioni;
- 3) a) le Unioni di Comuni che abbiano deliberato di affidare un incarico professionale per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, servizi e funzioni, volto a valutare gli effetti dell'ampliamento del proprio ambito territoriale ad almeno due nuovi Comuni dello stesso ambito;
b) le Unioni di Comuni che abbiano deliberato di affidare un incarico professionale per la predisposizione di un progetto volto all'ampliamento e al miglioramento dei servizi e delle funzioni da gestire in forma associata.

2. Contenuti minimi necessari delle convenzioni o delle delibere di affidamento

- 1) Nel caso in cui i soggetti richiedenti siano quelli indicati al precedente punto 1) del paragrafo 1, la convenzione tra i Comuni o le deliberazioni dei Comuni di delega all'Unione della domanda e successive procedure devono, a pena di inammissibilità, contenere:
 - l'indicazione dei requisiti essenziali del disciplinare dell'incarico, ivi compresi i contenuti minimi del progetto da realizzare di cui al successivo paragrafo 3;
 - l'individuazione del capofila (Comune o Unione) deputato a procedere all'affidamento dell'incarico per la predisposizione del progetto e a tenere tutti i rapporti esterni, ivi compresi quelli con l'amministrazione regionale;
 - l'indicazione dei criteri di ripartizione fra i Comuni del costo del progetto per la parte non finanziata con contributo regionale;
- 2) Nel caso in cui i soggetti richiedenti siano quelli indicati al precedente punto 2) lettera a) e b) del paragrafo 1, la deliberazione deve contenere:
 - l'indicazione dei requisiti essenziali del disciplinare dell'incarico, ivi compresi i contenuti minimi del progetto da realizzare di cui al successivo paragrafo 3;
 - l'individuazione ove necessario del Comune (o dell'Unione) capofila deputato a procedere all'affidamento dell'incarico per la predisposizione del progetto e a tenere tutti i rapporti esterni, ivi compresi quelli con l'amministrazione regionale;
 - l'indicazione ove necessario dei criteri di ripartizione fra i Comuni (o le Unioni) del costo del progetto per la parte non finanziata con contributo regionale;
- 3) Nel caso in cui i soggetti richiedenti siano quelli indicati al precedente punto 2) lettera c) del paragrafo 1, la deliberazione deve contenere l'indicazione dei requisiti essenziali del disciplinare dell'incarico, ivi compresi i contenuti minimi del progetto da realizzare di cui al successivo paragrafo 3;
- 4) Analogamente, nel caso in cui i soggetti richiedenti siano quelli indicati al precedente punto 3) lettere a) e b) del paragrafo 1, la deliberazione deve contenere l'indicazione dei requisiti essenziali del disciplinare dell'incarico, ivi compresi i contenuti minimi del progetto da realizzare di cui al successivo paragrafo 3.

3. Contenuti minimi necessari dei progetti di riorganizzazione

- 1) Nel caso i soggetti richiedenti il contributo siano quelli di cui al punto 1) del paragrafo 1, i progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità:
 - l'individuazione delle modalità organizzative per le funzioni e dei servizi pubblici locali che sarebbero esercitati nel

Comune unificato, con indicazione dei potenziali effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla fusione;

- la predisposizione di schemi degli atti fondamentali del Comune unificato;
- la proposta dell'assetto organizzativo del Comune unificato;

2) Nel caso i soggetti richiedenti il contributo siano quelli di cui al precedente punto 2) lettere a) e b) del paragrafo 1, i progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità:

- l'individuazione delle funzioni e dei servizi pubblici locali che, sulla scorta di una analisi economica di gestione, possono più vantaggiosamente essere esercitati nell'Unione di Comuni risultante, con indicazione degli effetti (vantaggi/svantaggi) derivanti dalla gestione associata o dalla riorganizzazione in unica Unione, con segnalazione di criticità e proposta di soluzioni organizzative;
- la proposta dell'assetto organizzativo o riorganizzativo della nuova Unione di Comuni;

3) Nel caso in cui i soggetti richiedenti siano quelli indicati al precedente punto 2) lettera c) del paragrafo 1, i progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità, la definizione di un eventuale nuovo schema organizzativo per la forma associativa trasformata, ed eventuali nuovi servizi e/o funzioni che si intendano gestire in forma associata, con segnalazione di criticità e proposta di soluzioni organizzative;

4) Nel caso in cui i soggetti richiedenti siano quelli indicati al precedente punto 3) lettera a) del paragrafo 1, i progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità:

- l'individuazione degli effetti dell'ampliamento dell'ambito territoriale (sono ammessi progetti che prevedano l'ingresso di almeno due nuovi Comuni dello stesso ambito) sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi pubblici locali, con indicazione, anche sulla scorta di una analisi economica di gestione, dei vantaggi/svantaggi conseguenti alla modifica dell'ambito territoriale;
- la predisposizione degli schemi degli atti necessari per realizzare l'ampliamento dell'ambito territoriale;
- la definizione dello schema organizzativo che si verrebbe a configurare all'interno della forma associativa a seguito dell'ampliamento, con particolare riguardo all'utilizzo del personale comunale dipendente;

5) Nel caso che i richiedenti siano quelli di cui al precedente punto 3) lettera b) del paragrafo 1, i progetti di riorganizzazione devono necessariamente contenere, a pena di inammissibilità:

- l'individuazione di almeno due nuove funzioni e/o servizi pubblici locali che, sulla scorta di una analisi economica di gestione, possono più vantaggiosamente essere esercitati in

forma associata con indicazione degli effetti (vantaggi/svantaggi) da essa derivanti;

- la definizione dello schema organizzativo relativo ai nuovi servizi e/o funzioni che si intendano gestire in forma associata, con particolare riguardo all'utilizzo del personale comunale dipendente;

4. Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate, sulla base dello schema di domanda allegato, dal Sindaco del Comune capofila o dal Presidente della forma associativa, non più di una per ogni anno.

Il termine annuale di presentazione delle domande è fissato al 15 maggio. Per il solo anno 2014 il termine è fissato al 1° luglio.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

- convenzione sottoscritta da tutti i Comuni per i casi di cui al punto 1) del paragrafo 1 e al punto 2 lettera a) del paragrafo 1;
- copia della delibera della forma associativa che dispone l'affidamento dell'incarico, per tutti i restanti casi;
- preventivo delle spese (al lordo dell'I.V.A.) per l'affidamento dell'incarico di predisposizione del progetto o, in alternativa, nel caso in cui il progetto sia già stato affidato e/o in corso di realizzazione, copia del disciplinare di incarico sottoscritto, con schema dei costi;

Le domande di contributi ex art. 27 l.r. n. 21/2012 possono essere ripresentate dalle medesime aggregazioni di Comuni che ne abbiano già in precedenza beneficiato, purché non contengano il medesimo oggetto: in tal caso le suddette domande sono dichiarate inammissibili.

I contributi possano essere concessi anche sui progetti già in corso di realizzazione, purché non ancora conclusi.

Le domande di contributo devono pervenire al competente Servizio Affari istituzionali e Autonomie Locali, a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo sistautloc@postacert.regione.emilia-romagna.it. Il plico contenente la domanda può essere consegnato a mano al suddetto Servizio regionale ed in tal caso fa fede la data apposta dal Protocollo del Servizio medesimo.

Le domande pervenute in ritardo sono dichiarate inammissibili.

5. Misura del contributo regionale

Sono ammesse a contributo le spese, relative ai soli costi esterni, al lordo dell'I.V.A. di cui al preventivo per il progetto.

La quota di contributo regionale coprirà il 70% della spesa ammessa e non potrà comunque superare le seguenti somme:

Tipologia/Numero di Comuni	N. 2 Comuni	Fino a 3 Comuni	4-6 Comuni	7-9 Comuni	Oltre 9 Comuni
Fusione	10.400	12.400	15.500	20.900	25.900
Nuova Unione	-	10.400	12.400	15.500	20.900
Accorpamento Unioni o trasformazione di Comunità montana	-	-	10.400	12.400	15.500
Ampliamento Unione	-	-	10.400	12.400	15.500
Miglioramento/ampliamento servizi	-	-	10.400	12.400	15.500

6. Istruttoria

All'individuazione del Responsabile del procedimento provvederà il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Autonomie locali.

Il Responsabile del procedimento effettua l'istruttoria delle domande verificando, in particolare:

- a) le domande inammissibili;
- b) la spesa ammessa a contributo e la quota di contributo regionale spettante ai sensi del paragrafo 5.

Eventuali richieste di integrazione istruttoria inoltrate ai richiedenti da parte del Responsabile del procedimento dovranno essere evase dall'ente locale entro il termine perentorio che verrà indicato.

7. Graduatoria

Terminata la fase istruttoria, verrà predisposta la graduatoria delle domande ammesse a contributo.

La graduatoria delle richieste ammesse a contributo viene redatta in base ai seguenti criteri:

- a) priorità di primo livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità di una fusione;
- b) priorità di secondo livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità di una costituenda Unione di Comuni;
- c) priorità di terzo livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità riguardante la riorganizzazione collegata all'accorpamento di Unioni di Comuni dello stesso ambito;
- d) priorità di quarto livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità riguardante Unioni di Comuni costituite ad esito della trasformazione istituzionale prevista ai sensi degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 21 del 21 dicembre 2012 e dell'art. 32 della successiva l.r. n. 9 del 25 luglio 2013;
- e) priorità di quinto livello per le domande di contributo inoltrate per lo studio di fattibilità riguardante l'ampliamento dell'ambito territoriale di una Unione, con ingresso di almeno due nuovi Comuni dello stesso ambito.

Alle altre domande riguardanti l'ampliamento o il miglioramento della gestione dei servizi e/o funzioni svolti in forma associata all'interno di forme associative già esistenti, non viene riconosciuta alcuna priorità e saranno ammesse a contributo soltanto ove le risorse finanziarie stanziare lo consentano.

Nel caso di parità in graduatoria di più domande e di insufficienza delle risorse complessive, viene data priorità a quelle presentate dalle aggregazioni coinvolgenti una popolazione più numerosa.

8. Concessione dei contributi

Sulla base della graduatoria così formata, il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Autonomie Locali entro il 15 luglio di ciascun anno (1° settembre per il solo anno 2014) adotta le determinazioni di concessione dei contributi assumendo contestualmente gli impegni di spesa a carico del pertinente paragrafo del bilancio annuale della Regione.

I contributi sono concessi fino alla concorrenza delle somme disponibili, seguendo rigorosamente l'ordine della graduatoria. Nel caso in cui il contributo spettante all'aggregazione ultima in graduatoria non possa essere integralmente coperto con le risorse disponibili, il contributo verrà corrispondentemente ridotto. Resta salva la facoltà per il richiedente di rinunciare al contributo a norma di quanto previsto al paragrafo 10.

Il Responsabile del procedimento effettua tempestivamente la comunicazione riferita all'avvenuta concessione dei contributi ai soggetti beneficiari, con contestuale richiesta della documentazione necessaria ai fini della liquidazione.

Sarà inoltre cura dei soggetti risultati beneficiari l'inoltro del CUP (Codice Unico di Progetto) previsto dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3 appena avuto comunicazione di avvenuta concessione regionale.

Qualora a conclusione del procedimento residuino risorse stanziare di entità superiore al 30% dello stanziamento iniziale, il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Autonomie Locali con propria determinazione fissa un nuovo termine per la presentazione di ulteriori domande, precisando che la ulteriore concessione deve avvenire entro lo stesso anno.

9. Liquidazione

I contributi sono erogati con le seguenti modalità:

- anticipo pari al 30% del contributo concesso, previa presentazione, entro un mese dalla concessione del contributo, della copia del disciplinare dell'incarico debitamente sottoscritto dalle parti;
- il restante 70% a saldo previa trasmissione, da parte del Sindaco del Comune capofila o del Presidente dell'Unione, di copia del progetto finale e della relativa documentazione di spesa sostenuta. Il contributo liquidato sarà proporzionalmente decurtato in caso di importo finale inferiore a quello risultante dal preventivo mentre non sarà in nessun caso aumentato in caso di importo finale superiore;

Alla liquidazione provvede il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali ed Autonomie Locali con proprie determinazioni, entro sessanta giorni dalla trasmissione della esatta documentazione richiesta.

10. Rinuncia e decadenza dai contributi

I beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo devono darne tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento.

I soggetti beneficiari decadono in ogni caso dal contributo se non provvedono all'affidamento dell'incarico entro un mese dalla comunicazione della concessione, informandone tempestivamente la Regione.

I soggetti beneficiari decadono altresì dal diritto al saldo del contributo (fermo restando quanto già percepito a titolo di anticipo) se non provvedono a trasmettere alla Regione la documentazione necessaria per la liquidazione a saldo entro 12 mesi dalla liquidazione dell'anticipo. A seguito di motivata richiesta, che deve pervenire in tempo utile per consentire l'adozione dell'atto prima della scadenza, la Giunta regionale può prorogare il suddetto termine, per il tempo strettamente necessario per la conclusione del progetto e la predisposizione della documentazione di spesa sostenuta, e fissare un ulteriore proprio termine, compatibile con le scadenze legate al bilancio regionale.